

ISTITUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE DELLA DOCENZA DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso”.

ART. 1 – ISTITUZIONE

È istituito presso l'Università di Foggia il Centro di Formazione della Docenza, di seguito denominato anche “Centro” o “CFD”. Il Centro assumerà tutte le funzioni degli Organismi attualmente operanti in materia di formazione dei docenti. Tali organismi devono ritenersi pertanto soppressi con l'istituzione del CFD.

La sede del Centro è fissata presso il Dipartimento di Studi umanistici, Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, al quale afferiscono i docenti di area pedagogico-didattica e psicologica direttamente coinvolti nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola. Tale collocazione consente anche di sfruttare le sinergie derivanti dalla compresenza presso lo stesso Dipartimento del Servizio di formazione continua (*Unità formazione docenti scuola e Unità Faculty development*) nonché delle strutture laboratoriali destinate alle attività di formazione dedicate ai docenti della scuola.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI

1. Il CFD è un Centro di Servizio di Ateneo che opererà in stretta sinergia con la Scuola di Alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, in particolare con il Polo delle Università del Sud.

La Legge n. 79/2022, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 36/2022 “*ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, ha apportato modificazioni al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, introducendo, tra l'altro, l'art. 16 bis che prevede l'istituzione di una Scuola di Alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione in collaborazione con l'INVALSI, l'INDIRE e con le istituzioni accreditate per erogare la formazione continua, come le *Università*, chiamate a istituire specifici Centri deputati a organizzare ed erogare corsi di formazione in servizio dei docenti scolastici nonché a realizzare attività di raccordo con i percorsi di formazione iniziale degli stessi, oltre che realizzare attività di Faculty development per la promozione di competenze pedagogico-didattiche e psicologiche dei docenti/ricercatori di Unifg.

2. Il CFD si articola in due sezioni:

- Formazione degli insegnanti e dei dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
- Faculty development universitario

3. I servizi forniti dal CFD sono destinati prioritariamente ai docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti universitari.

Nel rispetto della prioritaria destinazione istituzionale, il CFD potrà anche erogare specifiche attività destinate al personale interno dell'Ateneo, docente e tecnico-amministrativo.

IL CFD, ove lo svolgimento delle attività istituzionali lo consenta, potrà eseguire attività conto terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni e sempre a fronte del versamento di un corrispettivo, da determinarsi da parte del Consiglio Direttivo, nel rispetto del Regolamento di Ateneo che disciplina la Gestione delle attività di autofinanziamento.

Art. 3 – ATTIVITA'

La modifica intervenuta al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 con la Legge n. 79/2022 si occupa di delineare sia la formazione iniziale che quella continua, specificando le caratteristiche dei percorsi di formazione dei docenti, finalizzati a rafforzare le metodologie didattiche innovative e le competenze linguistiche e digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, nonché a prevedere l'acquisizione di competenze finalizzate a svolgere attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Le attività del CFD sono finalizzate a:

Progettare e realizzare attività relative alla formazione docente e alla leadership didattica, specificamente:

- A. attività di formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
- B. attività di raccordo tra la formazione iniziale e la formazione in servizio dei docenti e dirigenti scolastici, nell'ottica della formazione permanente
- C. formazione dei giovani studiosi e dei docenti universitari al fine di migliorare la qualità della didattica in università.

ART. 4 – RISORSE E STRUTTURE

IL CFD è incardinato nel Dipartimento DISTUM che, quale Centro Autonomo di Gestione di riferimento, è centro di imputazione delle attività del CFD, attive e passive.

Il CFD usufruisce di una dotazione finanziaria di funzionamento nella misura disposta dal Consiglio di Amministrazione.

Per la realizzazione dei suoi compiti può disporre inoltre delle seguenti forme di finanziamento:

- assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, per l'acquisizione di beni e la realizzazione di servizi;
- contributi provenienti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo che disciplina la Gestione delle attività di autofinanziamento.

Le risorse finanziarie del CFD confluiranno nel sezionale del Dipartimento DISTUM.

Per realizzare le attività espresse nell'art. 3 il CFD si avvale:

- di personale tecnico-amministrativo assegnato al CFD dagli Organi di Ateneo;
- del personale docente di area pedagogico-didattica e psicologica, afferente al Dip.to DISTUM, direttamente coinvolto nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola;
- di altro personale da acquisire mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato;
- di apposita sede presso il Dip.to di Studi umanistici, Lettere, Beni culturali, Alta formazione, con locali idonei alla didattica e alle altre attività istituzionali;
- delle attrezzature didattiche e laboratoriali presenti presso il Dipartimento.

ART. 5 – ORGANI

Sono organi del CFD:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore del CFD

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre componenti:

- il Direttore del CFD;

- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, afferenti al Dipartimento e appartenenti all'area pedagogico-didattica e psicologica.

Esso dura in carica un triennio accademico e i suoi membri sono riconfermabili consecutivamente per due volte. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati con decreto del Rettore.

Il Consiglio Direttivo opera sotto la presidenza del direttore del CFD, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile Amministrativo del Centro, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- formula un programma annuale di attività del CFD e ne cura la realizzazione;
- formula la richiesta di assegnazione annuale di risorse finanziarie che unitamente al programma annuale di attività vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- organizza i corsi;
- coordina l'attività di ricerca svolta dal CFD;
- approva il rendiconto annuale delle attività del CFD, su proposta del Direttore del Centro;
- predispone i tariffari per i servizi prestati nell'ambito delle attività conto terzi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- esprime parere sulle convenzioni conto terzi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- esprime parere sui contratti per le prestazioni a preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- propone il piano di utilizzo dei corrispettivi relativi alle prestazioni a preventivo, a tariffa e delle convenzioni conto terzi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- detta i criteri per l'utilizzazione dei fondi e degli strumenti attribuiti nonché per l'organizzazione del personale assegnato al CFD;
- propone collegamenti con analoghe istituzioni di altre Università e di altri Enti pubblici o privati;
- approva le proposte di richieste di acquisti o la stipula di contratti di lavoro da sottoporre all'approvazione del Dipartimento.

Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno dal Direttore e delibera a maggioranza semplice, in presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Direttore vale doppio.

ART. 7 – DIRETTORE DEL CFD

Il Direttore del CFD è nominato dal Rettore, con proprio decreto, su designazione del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore viene designato tra i professori afferenti al Dipartimento e appartenenti all'area pedagogico-didattica e psicologica. Il Direttore rimane in carica un triennio accademico e può essere riconfermato consecutivamente per due volte.

Il Direttore del CFD:

- coordina le attività svolte dal CFD;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'impiego di risorse umane e finanziarie e sui servizi erogati dal CFD;
- predispone i rendiconti e le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – DISCIPLINA TRANSITORIA

Il CFD è istituito con Decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Il Regolamento di funzionamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione del Decreto di emanazione all'Albo Ufficiale.

Tutti gli Organismi attualmente operanti in materia di formazione dei docenti saranno soppressi e cesseranno di operare alla data di attivazione del CFD, che subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi degli stessi.